

REGOLAMENTO PER GLI SPETTACOLI DA STRADA

**(APPROVATO CON DELIBERA N. 16 DEL 7 MAGGIO 2008...DEL
CONSIGLIO COMUNALE)**

CAPO I

FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale di Pietrasanta, attenta a ogni forma di arte e di cultura, si dichiara ospitale verso l'arte degli spettacoli di strada, ne riconosce il valore culturale e l'interesse turistico e intende valorizzarne l'espressione.

Infatti un sempre maggior numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo da strada e dette persone con le loro esibizioni moltiplicano e arricchiscono le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani, divenendo a volte vere attrazioni.

CAPO II

NORME GENERALI

Articolo 2 - Definizione di arte di strada.

- 2.1 Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:
- figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari),
 - musicali (esclusivamente con strumenti non amplificati),
 - recitative,
 - giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.
- 2.2 Per spettacolo di strada si intende quanto definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968 (**spettacolo di strada**: "Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150").

Articolo 3 - Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada.

- 3.1 E' consentito il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale durante tutto l'anno.
- 3.2 Gli orari in cui sono consentite le esibizioni sono i seguenti:
dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00 - dal 1° maggio al 30 settembre;
dalle ore 9,30 alle 19,30 - dal 1° ottobre al 30 aprile.
E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, con specifico provvedimento, consentire orari più ampi in particolari circostanze o manifestazioni.
- 3.3 In concomitanza di eventi concertistici, teatrali e culturali in genere promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale di Pietrasanta, non sono consentiti spettacoli di strada nell'area del centro storico di Pietrasanta compresa tra le seguenti strade: Via S. Stagi (compresa), Piazza F. Crispi (compresa), Piazza Statuto (esclusa), Vicolo delle Rane (compreso), Via della Fontanella (compresa), il Parco della Fontanella (compreso), Via del Poggetto (compresa), Via della Rocca (compresa), Via Sant'Agostino (compresa), Via N. Sauro (esclusa), Piazza Carducci (compresa), dal 1° al 10 gennaio, dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, senza eccezioni di orario .L'amministrazione di riserva di autorizzare, con specifico provvedimento, manifestazioni che coinvolgano anche artisti di strada.

Articolo 4 - Condizioni per l'esercizio dell'arte di strada.

- 4.1 Gli artisti di strada dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- a) non venga esercitato il commercio ambulante;

- b) non sia impedita o ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e non vengano ostacolate o danneggiate le attività commerciali fisse o ambulanti autorizzate;
- c) non siano svolti spettacoli nelle immediate vicinanze di luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto, e nelle immediate vicinanze del distretto socio sanitario del Dipartimento della Prevenzione e di ambulatori medici;
- d) sia rispettato il decoro e la pulizia dello spazio pubblico interessato;
- e) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti: le emissioni sonore non devono superare i limiti previsti dal piano dei rumori comunale né risultare, comunque, eccessive per le caratteristiche dello spazio in cui avvengono le esibizioni;
- f) non si chieda il pagamento di biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere offerte;
- g) l'esibizione dell'artista di strada, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, e non potrà durare per più di due ore continuative;
- h) l'artista di strada, una volta terminata la sua rappresentazione, potrà esibirsi in altro luogo, anche lo stesso giorno, purché tale luogo sia distante almeno 500 mt. da quello della precedente rappresentazione e non potrà esibirsi, nello stesso giorno, per più di una volta nello stesso posto.

Articolo 5 - Suolo pubblico

- 5.1 L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e detta occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo massimo previsto, indicato al precedente punto h) dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 5.2 Lo spazio occupato non può eccedere i 12 metri quadrati e può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dello stesso. Lo spazio dove si svolge lo spettacolo non può essere occupato prima dell'inizio dello spettacolo stesso.
- 5.3 Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
- 5.4 L'artista di strada è responsabile della pulizia e di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

Articolo 6 - Divieti

- 6.1 E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo di strada.
- 6.2 E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

CAPO III

NORMA FINALE

Articolo 7 - Disciplina finale e transitoria

- 7.1 L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

